



Luigi 28/3/2019
Prov. 5355/2019
RTP 920/2019

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S. ANASTASIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace del Mandamento di S. Anastasia, in persona del giudice
Dott. Salvatore De Angelis, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Nr. 2191 / 2017 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi, nella causa riservata per la decisione all'udienza del 23. 01.
2019 vertente

TRA

[redacted] Luigi , (C.F. [redacted]) res.te in [redacted]

[redacted] , elett.te dom.to in Ercolano (NA) alla Via
Panoramica n.60 , presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Telese , giusta mandato
in atti ;

ATTORE

CONTRO

[redacted] spa. (P.Iva [redacted]) , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e
difesa giusta mandato in atti dagli Avv.ti [redacted]
[redacted] presso il cui studio in [redacted]
elett.te domicilia ;

CONVENUTA



NONCHE'

[redacted] spa., (P.Iva [redacted]) in persona del l.r.p.t. ,
elett.te dom.ta in [redacted], presso lo studio
degli Avv.ti [redacted], giusta procura in atti;

INTERVENTORE

NONCHE'

[redacted] spa. (P.Iva [redacted]) in persona del l.r.p.t. , elett.te dom.ta in
[redacted], presso lo studio dell'Avv. [redacted]
[redacted] giusta procura in atti;

TERZO CHIAMATO

NONCHE'

[redacted] spa. (P.Iva [redacted]) in persona del l.r.p.t.,
elett.te dom.ta in [redacted] presso
lo studio dell'Avv. [redacted] rapp.ta e difesa dall'Avv. [redacted], giusta
procura in atti ;

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.

OGGETTO : restituzione somme

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata in data 21.02.2017 , l'istante conveniva
in giudizio la [redacted] spa. per sentirla condannare alla restituzione delle
commissioni e quote assicurative non maturate, a seguito dell'estinzione
anticipata del contratto di finanziamento nr. 864996, sottoscritto il giorno

Dott. Salvatore De Angelis – Sent. [redacted] R.G.2191/2017



11/10/2004, rimborsabile mediante mandato irrevocabile a trattenere n.120 quote da € 220,00=ciascuna della retribuzione mensile ed anticipatamente estinto allo scadere della 21^ rata di rimborso, quantificate in € 2.978,95=

Precisava che a seguito di costituzione in mora ,con pec del 11/04/2016, aveva ottenuto solo il rimborso di € 565,97, accettati in conto maggior avere.

Veniva espletato il procedimento di mediazione con ricorso all'OdM A.I.M.A.C., definito con verbale negativo n.70/2016. Deduceva di aver diritto alla restituzione delle somme pretese alla luce dell'inefficacia e/o nullità dell'art. "D" delle C.G.C. ex art.33 del D.Lgs. n.205/2006 , D.P.R. n.180/1950, D.P.R.n.895/1950, D.M. 08/07/1992, D.Lgs.n.395/1993(testo unico bancario) art.125 e delle circolari interpretative della Banca d'Italia, quantificate in € 2.978,95= al netto del percepito, come innanzi detto, col favore di spese. Ritualmente si costituiva la [REDACTED] spa. che resisteva alla domanda, al pari dell'intervenuta [REDACTED] spa. eccependo inammissibilità ed infondatezza della domanda, analiticamente dedotto in comparsa, chiedendo la chiamata in causa di [REDACTED] spa e [REDACTED] spa., col favore di spese. A tanto autorizzata, la convenuta vi provvedeva con atto ritualmente notificato ed i chiamati si costituivano , resistendo alla domanda nei loro confronti spiegata, per i motivi in comparsa dedotti, col favore di spese.


Don Salvatore De Angelis - Sent. [REDACTED] - R.G.2191/2017



Prodotta documentazione, sostituito l'istruttore, la causa veniva assegnata in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate. In via preliminare viene rigettata l'eccezione di parte convenuta che solleva l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dal D.Lgs. n.28/2010, in quanto l'attore ha prodotto la documentazione relativa al procedimento assegnato col n.ro sopra indicato. Parimenti viene disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto dagli atti si rileva -documentalmente- che il finanziamento de quo è stato stipulato con la [REDACTED] spa, in qualità di mandataria della [REDACTED] spa. Le legittimazioni ad causam delle parti sono state provate con l'esibizione e deposito della documentazione agli atti di causa, dalle parti non contestata. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.

Parte attrice stipulava un contratto di mutuo rimborsabile a mezzo cessione pro solvendo della retribuzione, ovvero a mezzo delegazione di pagamento al datore di lavoro, individuato del D.P.R. n. 180/1950 e regolamento attuativo di cui al D.P.R. n.895/1950. In tema di quote assicurative la fattispecie è soggetta all'obbligo dell'assicurazione sulla vita e perdita di impiego(art.5 D.P.R. 180/50) che all'epoca veniva assolta dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. La successiva apertura alle assicurazioni private(art.1 co,137 lett.c L.311/5005) non ha modificato la disciplina. Le modalità di restituzione sono stabilite nell'art.40 DPR. 895/1950.(cfr. Collegio ABF di

Dott. Salvatore De Angelis - Sent. [REDACTED] -R.G.2191/2017



Napoli(ex multis) decisioni nn. 2173/14 , 873/13, 796/13, 298/13). Si rileva, altresì, che in tema di cessione di credito al consumo l'art.3 del D.M. richiamato dispone che il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo. Inoltre la presente fattispecie ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 125 del T.U.B. , che richiama l'art. 3 del D.M.T. dell'8.7.1992. Concetto ribadito dalla direttiva U.E. n. 2008/48/CE richiamato dal D. Lgs. 141/2010 , che ha introdotto l'art.125 sexies T.U.B. Ne consegue la vessatorietà delle clausole contrattuali disponenti la non restituibilità delle commissioni e la conseguente violazione dell'art. 33 D. Lgs.206/2005 . In definitiva, spettano all'attore € 1.741,44= per rimborso commissioni trattenute in favore della mandataria ; € 715,31= per restituzione costi assicurativi non maturati ed € 48,80 per spese procedimento mediazione.

Pertanto la convenuta società va condannata a restituire la somma di € 2.505,55=così limitata, indebitamente percepita, con gli interessi legali da 11.04.2016 al saldo.

Vanno estromesse dal giudizio le società chiamate in causa per carenza di legittimazione, con compensazione di spese.

Dott. Salvatore De Angelis - Sent.

R.G.2191/2017



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con attribuzione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda, come proposta, così provvede:

- a) accoglie la domanda e condanna la [redacted] spa., in persona del l.r.p.t., alla restituzione, in favore dell'istante, della **somma di € 2.505,55= con interessi legali dal 11.04.2016 al saldo;**
- b) condanna la medesima convenuta al pagamento delle competenze di lite in € 950,00= di cui € 150,00= per spese, oltre Iva, Cpa. e magg. 15%, come per legge, con attribuzione all'Avv. P. Telese;
- c) condanna la [redacted] spa., ai sensi dell'art. 8 comma 4bis D.Lgs. n. 28/2010, al versamento allo Stato della somma di € 125,00= pari all'ammontare del contributo unificato;
- d) estromette dal giudizio [redacted] spa. e [redacted] spa. per carenza di legittimazione passiva, con compensazione di spese;
- e) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in S. Anastasia il 18. 02. 2019

09/02/2019
Il Giudice di Pace
Dott. Salvatore De Angelis
IL CANCELLIERE
Vincenzo Marino